



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Silvia Rizzuto	Giudice relatore
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice

nel procedimento n. 58/ /2022 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

BRUNO MARIA DEMASI (CF: DMSBNM64P20D303C)

promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avv.

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato il 6.10.2022 BRUNO MARIA DEMASI (persona fisica non esercitante attività di impresa) ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII e, in via subordinata, la conversione della proposta in procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 268 e ss CCII; chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che con provvedimento del 16.11.2022 il giudice designato ha dichiarato inammissibile il piano presentato e trasmesso il procedimento alla Presidente per designazione in relazione alla domanda di liquidazione;

visto il decreto di designazione del 23.11.2022;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza del Tribunale di Verona *ex art* 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente è residente in provincia di Verona;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del

rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell'intervenuta liquidazione forzata del bene di proprietà, del 50% di pertinenza dell'istante del prezzo di vendita e dell'assenza di quote di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare di € 213,826,02);

considerato infatti che: -) l'unico bene liquidabile, costituito dalla quota del 50% di un immobile è stato nelle more venduto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare del procedimento al prezzo per l'intera proprietà di € 58.000, -) l'istante è poi proprietario di un bene mobile registrato intestato alla parte di modico valore utilizzato per gli spostamenti della famiglia; -) il ricorrente è infine titolare di una pensione di invalidità di importo annuo di circa 7.000 lordi;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che la pensione di € 7.000 annui risulta necessaria per il mantenimento del nucleo familiare che è costituito formalmente dall'istante, dalla moglie e dai figlio Vittorio;

osservato che nell'integrazione depositata l'istante ha precisato che il reddito complessivo del nucleo familiare corrisponde in via esclusiva alla pensione di invalidità civile e che il figlio Demasi [REDACTED] che percepisce uno stipendio di circa 1.400 mensili, non contribuisce alle spese familiari in quanto è di fatto domiciliato presso l'abitazione della fidanzata in attesa di formalizzare l'unione civile;

ritenuto comunque necessario evidenziare che la somma necessaria di mantenimento del nucleo familiare può stimarsi in € 1.300;

considerato, in relazione alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, che: -) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare; -) anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra in astratto nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;

osservato che, nella specie, non è stata disposta alcuna apprensione di quote dello stipendio avuto riguardo all'importo attualmente percepito dall'istante che costituisce l'unica fonte di reddito del nucleo familiare;

osservato poi che la liquidazione in oggetto consiste sostanzialmente nell'apprensione del prezzo di vendita dell'immobile e del bene mobile registrato, salvo che il liquidatore, nel programma di liquidazione ritenga tale attività non opportuna o conveniente;

precisato che pertanto sino alla chiusura dell'attività di liquidazione, nel caso in cui il ricorrente dovesse percepire somme superiori all'importo di € 1.300, l'eccedenza dovrà essere messa a disposizione dei creditori;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

considerato che il debitore può essere autorizzato a continuare ad utilizzare il bene mobile registrato indicato in dispositivo sino alla sua vendita o alla rinuncia alla liquidazione da parte del liquidatore;

considerato che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BRUNO MARIA DEMASI** (CF: DMSBNM64P20D303C), residente in Sant'Anna d'Alfaedo ;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Rizzuto;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Marco Mantiero ;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Dispone che, nei limiti di durata della liquidazione, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore eventuali eccedenze;
- 6) **dispone che il liquidatore:**
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- alla chiusura delle attività di liquidazione o comunque in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 25/11/2022

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Silvia Rizzuto

Il Presidente
Monica Attanasio